

CAMERA DEI DEPUTATI N 2381

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCO GERARDO, VERNOLA, AMABILE, ANDREOLI,
CHIRICO, CIRINO POMICINO, DE MITA, FEDERICO,
GRIPPO, MANCINI VINCENZO, MASTELLA, MENSORIO,
RUSSO RAFFAELE, SCARLATO, SCOZIA, VENTRE,
VISCARDI, ZARRO**

Presentata il 24 febbraio 1981

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della « camorra » in Campania

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le testimonianze di illustri storici hanno sufficientemente lumeggiato l'esistenza del fenomeno della « camorra » nella Campania fino ai primi anni del novecento. Oggi però la gravissima esplosione della delinquenza e della criminalità nella regione, le ripetute connessioni di questa con delitti, anche particolarmente efferati, in altre zone d'Italia, nonché l'esigenza di valutare in termini reali l'esatta dimensione del fenomeno, che colpisce profondamente tutti i cittadini del nostro paese ed in particolare quelli che vivono nelle zone meridionali suggeriscono la presentazione della seguente proposta di legge con la quale si intende accertare le varie cause e suggerire rimedi sul piano sociale e culturale

Va sottolineato che la nuova struttura del crimine organizzato presenta solo affinità di apparato con la vecchia organizzazione delinquenziale e, lungi dal presupporre una matrice sottoculturale saldamente ancorata ad un universo di miseria e di emarginazione, sembra accrescere il disagio sociale acuendo con il sopruso e lo sfruttamento i vizi ormai endemici della società campana. La camorra ha oggi abrogato il vecchio « codice d'onore », la sua antica deontologia ed ha riscoperto le nuove leggi dell'economia criminale, per cui le antiche analisi suggerite da etiche sociologiche di marca ambientalistica non sembrano più inquadrare il nuovo fenomeno e le sue logiche di comportamento. Ecco perché una linea di un serio inter-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vento repressivo deve collegarsi e non seguire ogni intervento finalizzato ad obiettivi di bonifica sociale ed economica, che però non debbono ritenersi prevalenti o determinanti

Un'inchiesta parlamentare sull'origine, i caratteri, le cause economico-sociali di questa forma di delinquenza organizzata appare pertanto necessaria e perfettamente coerente con la disposizione dell'articolo 82 della Costituzione, visti gli indubbi profili di interesse pubblico connessi alla materia. L'inchiesta dovrà allargare la sua sfera di indagine anche alle eventuali infiltrazioni della « camorra » nel mondo politico-economico, analizzando i nuovi metodi con cui questa attività delinquenziale agisce nella realtà odierna

Dai lavori di questa Commissione dovranno scaturire suggerimenti meditati e tali da consentire il potenziamento degli interventi organici dello Stato, in virtù di una azione razionalmente concepita e stimolata dalla convergenza di tutti i poteri pubblici locali e idonea a superare l'attuale situazione di depressione socio-economica della Campania

Per l'espletamento della propria attività di inchiesta, la Commissione avrà gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e non le potrà essere opposto, in nessun caso, il segreto bancario

La somma di queste considerazioni, ci spinge a chiedere agli onorevoli colleghi il loro assenso ed una sollecita approvazione della presente proposta di legge

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « camorra » nel territorio della regione Campania

In particolare, la Commissione deve esaminare la genesi, le caratteristiche, le cause di ordine sociale ed economico del fenomeno criminoso, proporre le misure ritenute necessarie per prevenire le cause e reprimerne le manifestazioni. È anche oggetto di accertamento entro quali limiti la « camorra » permanga nelle zone della Campania e con quali modifiche di metodo rispetto al passato

La Commissione deve altresì accertare gli eventuali collegamenti, interferenze e collusioni della « camorra » con il mondo politico e sociale e con quello della pubblica amministrazione

Nel contempo la Commissione può indicare gli interventi pubblici coordinati ed organici che si ritengono necessari per il superamento della attuale situazione di depressione socio-economica della Campania

ART 2

La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei Deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'una e dell'altra Camera

La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari

ART 3

La Commissione parlamentare di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Non è opponibile in nessun caso il segreto bancario

ART 4

La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti

La Commissione stabilisce di quali atti o documenti non si deve fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso

ART 5

La Commissione può avvalersi della collaborazione di tutti gli organi e uffici delle Amministrazioni dello Stato, della regione Campania e degli enti parastatali della medesima regione

ART 6

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale

Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi

ART 7

La relazione della Commissione deve essere presentata al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

ART 8

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio della Camera dei Deputati

ART 9

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*